
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SCIENTIFICHE DELL'AREA PEDIATRICA

(FIARPED)

STATUTO

-
- Art. 1 Denominazione e sede
 - Art. 2 Finalità
 - Art. 3 Patrimonio e Mezzi
 - Art. 4 Associati
 - Art. 5 Organi
 - Art. 6 Assemblea
 - Art. 7 Presidente
 - Art. 8 Giunta
 - Art. 9 Modifiche di Statuto
 - Art. 10 Scioglimento
 - Art. 11 Norme Transitorie e Finali
-

Art. 1 Denominazione e sede

1.1 E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile una Federazione delle Associazioni e Società Scientifiche dell'Area Pediatrica denominata anche FIARPED.

1.2 La Federazione si propone di favorire e di coordinare le attività e le iniziative delle associazioni e delle società scientifiche afferenti, potenziare la loro interazione con le istituzioni, ampliarne la rilevanza sociale e mediatica, in vista di una maggiore e più omogenea rappresentatività dell'Area Pediatrica, a tutela e promozione del benessere del bambino sano e con patologie acute e croniche, dalla nascita all'adolescenza, in ambito di cure primarie ed ospedaliere, di pediatria generale e specialità pediatriche.

1.3 La Federazione nasce, sulla base di una idea avanzata dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, per iniziativa della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, della Associazione Culturale Pediatri, della Federazione Italiana Medici Pediatri e comprende anche le società scientifiche affiliate alla SIP e le altre associazioni dell'area pediatrica medica, chirurgica e specialistica che condividano gli scopi della Federazione. La Federazione ha la sua sede attuale presso la sede della Società Italiana di Pediatria, in via Gioberti, 60 a ROMA.

Art. 2 Finalità

2.1 Sono obiettivi della Federazione:

a - promuovere l'area pediatrica a livello sociale e istituzionale, tutelando il diritto del bambino alle cure specialistiche del pediatra sia in ospedale che nel territorio;

b - promuovere l'assistenza integrata e multidisciplinare per tutti i soggetti in età evolutiva, dalla nascita all'adolescenza che ne hanno necessità, in particolar modo quelli con malattie complesse, croniche e rare e affetti da malattie genetiche e a rischio psico-sociale;

c - promuovere la prevenzione primaria delle malattie, a partire dall'epoca preconcezionale e prenatale e per tutta l'età evolutiva, e la salvaguardia della salute dei minori, con azioni di contrasto nei confronti dei rischi derivanti dall'ambiente fisico, sociale e relazionale;

d - stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti del bambino, dei suoi processi di crescita e di sviluppo e dei suoi diritti nella società;

e - promuovere e contribuire alla elaborazione di linee guida diagnostiche e assistenziali per malattie che interessano l'età evolutiva, dal neonato pretermine all'adolescente e a progetti di formazione per pediatri e professionisti socio-sanitari che si occupano dell'assistenza a neonati, bambini ed adolescenti.

Art 3 Patrimonio e Mezzi

3.1 La Federazione non ha un patrimonio autonomo ma usufruisce di risorse erogate dalle società e associazioni scientifiche che aderiscono, fissate in una quota annuale che, tenendo conto del numero degli associati e delle quote sociali, sarà definita dalla Assemblea dei soci con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Eventuali modifiche di tale quota da parte del Presidente o della Giunta dovranno essere proposte alla assemblea che dovrà approvarle con la stessa maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Nel caso di mancata erogazione della quota per due anni consecutivi, l'assemblea dei soci, su proposta della Giunta, potrà deliberare la cessazione della adesione della società o associazione alla FIARPED. In aggiunta alle quote sociali, la Federazione può usufruire di fondi derivanti da elargizioni e di contributi di persone fisiche, Enti, pubblici e privati, purché adeguatamente rendicontati secondo le norme di legge vigenti. I rapporti con le industrie che producono o commercializzano farmaci, vaccini, alimenti, apparecchiature e prodotti paramedicali deve avvenire nel rispetto delle convenzioni e dei codici internazionali, della legislazione dello Stato italiano e delle norme di comportamento condivise dalle società aderenti alla Federazione

3.2 La Federazione non ha fini di lucro. Ogni introito è destinato unicamente al perseguimento degli obiettivi sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto e comunque in maniera da non costituire in alcun caso oggetto di profitto da parte dei suoi membri.

Art. 4 Associati

4.1 L'adesione alla Federazione è aperta a tutte le Società scientifiche, associazioni professionali del mondo della pediatria, delle specialità pediatriche, delle professioni sanitarie che operano in ambito pediatrico che condividono gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente statuto.

4.2 Le domande di adesione alla Federazione vengono indirizzate dal Presidente della società scientifica o associazione professionale che ha deliberato l'adesione alla Federazione, al Presidente della Federazione e approvate dalla Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

4.3 Gli associati alla Federazione sono la Società Italiana di Pediatria, le Società affiliate alla SIP che costituiscono la Consulta Nazionale della SIP, l'Associazione Culturale Pediatri, la Federazione Italiana Medici Pediatri, l'Società Italiana per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni professionali e le società scientifiche che condividono gli obiettivi della Federazione e ne abbiano formalmente deliberato in sede di organismi direttivi l'adesione e l'accettazione dello statuto. Ciascuna società scientifica o associazione professionale si impegna ad inserire in sede di revisione dei propri statuti un articolo che formuli e definisca l'adesione alla Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell'Area Pediatrica (FIARPED).

Art.5 Organi della Federazione

5.1 Sono organi della Federazione l'Assemblea, il Presidente e la Giunta.

5.2 Tutte le cariche non sono remunerate né remunerabili. I rimborsi delle eventuali spese di trasferta documentate, senza diaria, non costituiscono remunerazione.

Art. 6 Assemblea

6.1 L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle Società e delle Associazioni che hanno deliberato l'adesione alla Federazione e delibera su tutte le materie che le vengono sottoposte dal Presidente, dalla Giunta o dalle società o associazioni aderenti.

6.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, nella sede scelta dalla Giunta, di norma nella sede del Congresso di una delle Società aderenti. Le società aderenti che intendono avanzare proposte da inserire nell'ordine del giorno devono inoltrare domanda in forma scritta al Presidente. La convocazione è inviata attraverso posta ordinaria o elettronica con almeno quattro settimane di anticipo.

6.3 L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento con specifico ordine del giorno, su proposta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o della metà più uno dei componenti la Giunta. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere indirizzata al Presidente che provvede alla convocazione entro dieci giorni dalla ricezione della lettera.

6.4 L'Assemblea è validamente costituita qualora vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto.

6.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Le risoluzioni vengono approvate secondo criteri e modalità da definire in sede di regolamento. In caso di parità di voti prevale la risoluzione votata dal Presidente.

6.6 L'Assemblea approva il regolamento elaborato dalla Giunta per il funzionamento e le attività ordinarie dei suoi organismi.

Art. 7 Presidente

7.1 Il Presidente della Federazione ne ha la legale rappresentanza e svolge le funzioni a lui demandate dallo statuto di cui all'articolo 2. In caso di impedimento del presidente, le sue legali funzioni sono assunte dal componente della giunta più anziano di età.

7.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Presidenti in carica delle società aderenti; resta in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile per un successivo mandato. Il suo mandato non è vincolato dalla scadenza del mandato di presidente della società aderente.

7.3 La candidatura a Presidente deve essere inviata al Presidente in carica almeno 60 giorni prima della data prevista per l'Assemblea che contempra all'ordine del giorno l'elezione del Presidente. Se la candidatura è unica, l'Assemblea può ratificarla a maggioranza degli aventi diritto al voto. In presenza di due o più candidature si procede ad una votazione a scrutinio segreto. Se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 8 Giunta

8.1 La Giunta esercita le funzioni amministrative e gestionali che non siano di competenza specifica di altri organi. Il Presidente ne fa parte di diritto.

8.2 La Giunta è composta da nove membri. Quattro membri della giunta sono di diritto i Presidenti pro tempore della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, della Associazione Culturale Pediatri e della Federazione Italiana Medici Pediatria, nella qualità di soci fondatori. Gli altri cinque membri della Giunta sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i Presidenti delle altre società aderenti. La votazione avviene su scheda singola, distinta da quella del Presidente e ciascun votante può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i 5 presidenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti risulta eletto il più anziano di età. La durata del mandato per i componenti eletti della giunta coincide con quella del Presidente e non possono essere rieletti per un mandato immediatamente successivo.

8.3 Il Presidente, sentita la Giunta, nomina il Segretario/Tesoriere, anche al di fuori della stessa giunta. In questo caso il Segretario/Tesoriere non ha diritto di voto. La durata del mandato del Segretario/Tesoriere coincide con quella del Presidente.

8.4 I membri della Giunta restano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il mandato non è vincolato dalla scadenza del mandato di Presidente della società aderente.

8.5 La Giunta della Federazione è convocata dal Presidente o in sua vece dal Segretario, con un preavviso di almeno sette giorni. Le riunioni possono essere convocate anche al di fuori della sede del Presidente, purché in Italia, e sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti eletti. La convocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica.

8.7 Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale la risoluzione votata dal Presidente.

8.8. Le decisioni in merito a problemi di particolare rilevanza a giudizio del Presidente o di pareri discordanti tra il Presidente e la Giunta, devono essere sottoposte al voto dell'Assemblea.

8.9 Qualora si presentino particolari esigenze, alle riunioni della Giunta possono partecipare su invito del Presidente persone estranee in qualità di esperti senza diritto di voto.

8.10 La Giunta elabora e propone alla Assemblea per l'approvazione un regolamento per il funzionamento dei suoi organismi e per le attività ordinarie della Federazione, che può essere modificato dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta dei presenti

Art. 9 Modifiche di Statuto

9.1 Le proposte di modifica di statuto possono essere avanzate dalla Giunta a maggioranza semplice, oppure da almeno un terzo dei delegati delle società aderenti tramite richiesta scritta e dettagliata inviata al Presidente. In tale caso il Presidente inserisce la proposta dopo averla comunicata a tutti i soci, nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile convocata dopo il ricevimento della richiesta.

9.2 Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Le modifiche statutarie proposte devono essere esplicitate nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 10 Scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione, i suoi eventuali beni non possono essere distribuiti tra le società aderenti, ma devoluti ad Enti che abbiano finalità analoghe a

quelle della Federazione, a condizione che non li distribuiscano tra i loro soci. L'Assemblea generale dei soci indica l'ente beneficiario dei fondi.

Art. 11 Norme Transitorie e Finali

11.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

11.2 Il presente Statuto entra in vigore il, giorno dalla sua approvazione da parte della prima Assemblea dei soci, che si riuniranno spontaneamente alle ore presso, avendo come requisito la qualifica di presidente di una delle società scientifiche o associazioni professionali aderenti per la firma del documento. Nella stessa sede verranno presentate le candidature per la prima presidenza e per la prima giunta, che verranno immediatamente ratificate (se il loro numero non eccede quello delle cariche da ricoprire) o votate a maggioranza semplice dei presenti nel caso di candidature eccedenti.

11.3 Per consentire la attivazione rapida delle procedure di elezione del Presidente e della Giunta, in prima applicazione il Presidente della Società Italiana di Pediatria si farà carico di verificare, sulla base delle adesioni ricevute, le società da includere nella Federazione e di convocare entro il 2015 tutti i legali rappresentanti delle società e delle associazioni afferenti, per la firma ufficiale e successivamente per la convocazione della prima assemblea elettiva delle rappresentanze.
